Civile Sent. Sez. L Num. 16691 Anno 2018
Presidente: D'ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA
Data pubblicazione: 25/06/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 27313-2013 proposto da:

UOMINI & AFFARI S.R.L. 11321290154, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- ricorrente -

2018

922

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6785/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2012, r.g. n. 7646/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Matteo Silvestri per delega verbale dell'avvocato Giampiero Proia e Marco Petrocelli.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 22 novembre 2012, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo con il quale era stato richiesto, dall'INPGI, il pagamento di euro 259.860,15 a titolo di omesso versamento contributivo, nel periodo novembre 1998 – ottobre 2002, in riferimento a 22 giornalisti con rapporto di lavoro con la s.r.l. Uomini & Affari; revocando il decreto opposto ha, inoltre, condannato la società al pagamento della minor somma di euro 187.179,00.
2. La Corte di merito riteneva valido il verbale ispettivo, in difetto di prova di una precedente ispezione; sussistente l'obbligo di iscrizione all'INPGI dei lavoratori addetti ai siti *web,* rilevando l'attività giornalistica indipendentemente dal mezzo di informazione usato; raggiunta la prova della natura giornalistica, e subordinata, dei rapporti dei quali si controverteva; infine, quanto al regime sanzionatorio, non immediatamente applicabile all'INPGI la disciplina recata dall'art. 116 della legge n.388 del 2000, per essere l'Istituto, in considerazione dell'autonomia e dell'obbligo di garantire l'equilibrio del suo bilancio, dotato del potere di determinare autonomamente il proprio apparato sanzionatorio, con il solo onere di armonizzarlo a quello legale.
3. Avverso tale sentenza la s.r.l. Uomini & Affari ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola», con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, deducendo violazione dell'art. 3 legge n.335 del 1995 e degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'eccezione di nullità del verbale ispettivo, errando nella valutazione delle prove testimoniali, dalle quali sarebbe emersa l'ispezione già svolta nel 2001, ed errando

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nell'applicazione del citato articolo 3 della legge n.335, alla stregua del quale gli accertamenti ispettivi devono risultare da apposito verbale e l'attestata regolarità impedisce successive contestazioni; è critica, inoltre, la sentenza impugnata per avere escluso la precedente ispezione sulla base della mancata notizia del verbale ispettivo, costituendo l'omessa notificazione un inadempimento dell'INPGI tale da non giustificare l'inapplicabilità della norma.

6. Osserva la Corte che costituisce rilievo assorbente, nella delibazione di rigetto del motivo d'impugnazione, che non possa esservi attività qualificabile come ispettiva, alla stregua dell'art.3 della citata legge n. 335, se della stessa non sia stato redatto apposito verbale che dia atto degli accertamenti effettuati, dei documenti esaminati e delle conclusioni tratte, in definitiva del vaglio positivo in esito all'accertamento ispettivo, appalesandosi come irrilevanti eventuali acquisizioni testimoniali volte a comprovare l'ispezione condotta dall'organo ispettivo.
7. A tanto consegue l'inammissibilità, per difetto di interesse, della censura che investe l'erroneo apprezzamento delle relative prove testimoniali.
8. Recita, invero, l'art.3, comma 20, della legge n.335 del 1995 che: «gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità» e tale disposizione è stata integrata dall'art.3, comma 3, del decreto-legge convertito in legge 29 luglio 1996, n.402, che ha aggiunto, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore. La presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9. Questa Corte (v., fra le altre, Cass. 4 aprile 2007, n.8462) ha già rimarcato la correlazione tra accertamento ispettivo in materia previdenziale e assicurativa, notificazione alla parte del verbale ispettivo anche nei casi di constatata regolarità e preclusione dell'ulteriore accertamento in ordine agli adempimenti amministrativi e contributivi relativi al periodo di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo, in caso di constatata regolarità (o di successiva regolarizzazione) e ha ravvisato la *ratio* della novellata disposizione nella tutela dell'affidamento del privato all'esito del positivo vaglio dell'accertamento ispettivo, o che si sia indotto alla regolarizzazione, amministrativa e contributiva, conformandosi all'esito dell'accertamento dell'organo deputato alla verifica della regolarità degli obblighi gravanti sul datore di lavoro.
10. Ecco perché il datore di lavoro non può essere assoggettato ad altri oneri sulla base di una diversa valutazione, di altro ispettore, per lo stesso periodo contributivo, già regolarizzato ma, come premesso, si versa, nella specie, in ipotesi, affatto diversa, di attività non qualificabile come ispettiva, nel senso chiarito nel paragrafo 6 che precede.
11. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.17, terzo comma, del decreto legislativo n.505 (*recte* 503) del 1992, dell'art. 1, della legge n.62 del 2001 e dell'Allegato N del CNLG dell'11 aprile 2001 per il lavoro giornalistico, anche in relazione agli artt. 1362 e ss. cod.civ., la società si duole che la Corte di merito abbia ravvisato, nell'editoria elettronica, un'attività giornalistica prima ancora che la legge e la contrattazione collettiva disciplinassero detto settore, in particolare con l'allegato N al CNLG approvato nell'aprile 2001, recante in via sperimentale, per un periodo biennale, una specifica ed autonoma regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro tra aziende di giornali elettronici e redattori addetti, dopo la qualificazione, con la citata legge n. 62 del 2001, dei prodotti editoriali come giornali *on line* e la regolazione collettiva del giornalismo in rete.
12. Assume la società ricorrente che tale disciplina, tuttora in vigore, richiama «per quanto compatibili» gli articoli del CNLG, tra cui l'articolo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

21, concernente le modalità di iscrizione e contribuzione all'INPGI, e di qui l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte nel ritenere sussistente, per i giornalisti addetti alle testate elettroniche (ottenuta l'iscrizione all'albo dei giornalisti), l' obbligo di iscrizione all'INPGI per il periodo antecedente al 1° marzo 2001, non considerando che la legge aveva rimesso alla volontà sindacale l'individuazione dei rapporti di lavoro tutelati dalla gestione assicurativa garantita dall'INPGI e che ciò non significava esclusione della tutela previdenziale ma inclusione nel novero della tutela generale garantita dall'INPS, presso il quale i contributi erano stati versati, per i dipendenti, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, quanto ai collaboratori, presso la Gestione separata.

13. Inoltre, con un secondo profilo attinente alla violazione dei canoni ermeneutici, la società ricorrente espone che nel ritenere irrilevante il mezzo di informazione utilizzato («sito web o meno») la Corte romana avrebbe reso pleonastico l'allegato N del contratto collettivo di categoria che, in esecuzione di una specifica normativa, aveva esteso la disciplina del lavoro giornalistico anche ai prodotti informatici; avrebbe trascurato di considerare che l'estensione della disciplina sul lavoro giornalistico ad attività diverse da quelle tradizionalmente riconducili alla professione è sempre avvenuta con apposita norma di legge (v. l'iscrizione, all'albo dei giornalisti, dei telecinefotoperatori); che la legge regolamentare professionale (legge n.69 del 1963), espressamente richiamata dal regolamento INPGI, fa tuttora riferimento alle sole attività svolte presso i giornali della carta stampata o radiotelevisivi (cfr. art. 34 legge n.69 *cit.*).
14. Il motivo, nei suoi diversi profili, non è meritevole di accoglimento.
15. La legge 6 febbraio 1963, n.69, fonte normativa di rango primario dell' attività giornalistica, non enuncia una definizione dell'attività giornalistica proprio al fine di ricomprendervi qualunque attività diretta all'informazione, in qualunque forma svolta e attraverso qualunque mezzo di comunicazione diretto ad un numero indistinto di persone, dovendosi ricomprendere nella *ratio* della disciplina legale ogni espressione e manifestazione dell'attività informativa.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

16. Questa Corte, in tempi non recenti, già aveva rimarcato che la qualificazione dell'attività giornalistica, per la sua rilevanza pubblicistica con riflessi costituzionali (art. 21 Cost.) non può desumersi in via primaria ed esclusiva dalla contrattazione collettiva (resa efficace *erga omnes* con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), ma trova gli elementi per la sua qualificazione e regolamentazione in un compendio normativo costituito dalla Costituzione, dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69 e dal regolamento di esecuzione emanato con d.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115, modificato dal d.P.R. 19 luglio 1976 n. 649 e dal contratto collettivo 19 gennaio 1959, efficace *erga omnes* (v., per le prime affermazioni del principio appena enunciato, le decisioni di questa Corte in tema di qualificazione come giornalistica dell'attività dei telecinefotoperatori, fra le altre, Cass. 2 luglio 1985, n.3998 e 21 aprile 1986, n. 2780 e numerose successive conformi; fra le più recenti, in tema di attività giornalistica radiotelevisiva ravvisata in programmi di intrattenimento o svago, Cass.19 gennaio 2016, n. 830).
17. Anche il legislatore del 2001, con l'art. 1 della legge n.62 del 2001, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, non ha introdotto una definizione di giornalismo o informazione *on line,* dando rilievo all'informazione con qualunque strumento mediatico utilizzato e delineando, con il comma 3-*bis* introdotto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, il contenuto della testata giornalistica costituita da un quotidiano *on line.*
18. Una definizione neanche si rinviene nell'allegato N del citato CNLG del 2001, con il quale la Federazione italiana editori giornali (FIEG) la Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), nel dichiarato intento di «fornire, in via sperimentale, per un periodo biennale, una specifica ed autonoma regolamentazione contrattuale ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le aziende di giornali elettronici e redattori addetti», hanno introdotto regole valide per i «redattori di nuova assunzione utilizzati nelle redazioni di giornali elettronici per la ricerca, elaborazione, commento, invio e verifica delle notizie ed elaborazione di ogni altro elemento di contenuto giornalistico relativo alla ricerca e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

predisposizione degli elementi multimediali ed interattivi da immettere direttamente nel sistema» (punto 2 dell'allegato citato), applicabili anche nei confronti dei redattori già titolari di rapporto di lavoro subordinato regolato da disciplina collettiva non giornalistica (v.nota a verbale al CNLG *cit.*).

19. Tale previsione non significa affatto che, in precedenza, non fossero applicabili la disciplina collettiva e il regime previdenziale dei giornalisti, come assume la parte ricorrente per suffragare la tesi della regolazione, normativa e negoziale, *ex novo* solo dal 2001, agli effetti dell'applicazione del disposto dell'art.17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, che recita: « I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"».
20. La citata contrattazione collettiva rappresenta la presa d'atto della diffusione della comunicazione elettronica e la necessità di una specifica regolazione conformata alla peculiarità del mezzo utilizzato, come del resto già avvenuto, in passato, per le radiotelevisioni locali.
21. L'attività giornalistica rimane immutata qualunque sia il mezzo di comunicazione usato (dal termine latino *medium*) e vale comunque la definizione data, da questa Corte, nel senso che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, l'attualità delle notizie, la tempestività dell'informazione, elementi distintivi rispetto ad altre professioni intellettuali e funzionali a sollecitare

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'interesse di una molteplicità di persone verso tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (v., fra le altre, Cass. 1° febbraio 2016, n. 1853 e i precedenti ivi richiamati).

22. Del resto anche nel delibare l'eventuale contenuto diffamatorio di notizie in giornale pubblicato, in tutto o in parte, con mezzo telematico, le Sezioni unite della Corte, con sentenza 18 novembre 2016, n.23469, hanno ribadito l'indifferenza del mezzo usato agli effetti dell'applicazione della tutela costituzionale assicurata dall'art.21, comma 3, Cost. allorché il giornale o periodico possieda i medesimi tratti caratterizzanti del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo e quindi sia caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati (cfr. Cass., Sez.U, n. 23469 del 2016 *cit.*).

23. Anche le Sezioni Unite penali della Corte erano già intervenute (v. Cass. Sez. U. pen.17 luglio 2015, n. 31022), statuendo che la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di stampa, di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, riconoscendo la natura di «prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico» (così Cass.,Sez.U pen., n.31022 del 2015 *cit.*).

24. Peraltro, come già rilevato dalla richiamata decisione delle Sezioni unite civili del 2016, «se la Carta costituzionale non definisce il termine stampa, si è visto che a tanto induce la legge sulla stampa pubblicata pochi mesi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che riconduce a tale nozione "tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisicochimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione", escludendo espressamente, in un contesto in cui la tecnologia già conosceva la radiodiffusione e non ignorava la diffusione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

televisiva, tali ultimi mezzi dalla relativa nozione»; «solamente con la legislazione di settore in campo radiotelevisivo a partire dal 1975 (legge 14 aprile 1975, n. 103; legge 6 agosto 1990, n. 223; legge 31 luglio 1997, n. 249; d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) fu poi accettata una equiparazione, prevalentemente a fini di garanzia del pluralismo nella diffusione dell'informazione, delle "testate" radiotelevisive a quelle tradizionali, ovvero ottenute coi tradizionali metodi tipografici» (così Cass., Sez.U, n. 23469 del 2016 *cit.*).

25. Le Sezioni Unite penali di questa Corte (con la già richiamata sentenza n. 31022 del 2015, seguita dalla sentenza 18 novembre 2016, n. 23469) hanno già ricordato come alla nozione di «stampa» siano pacificamente ricondotti i giornali tradizionali ed alla stessa hanno concluso di potere condurre quelli telematici: gli uni e gli altri sono qualificabili come prodotti editoriali, caratterizzati da una testata, dalla diffusione regolare, dall'organizzazione in una struttura con un direttore responsabile che sia giornalista professionista o pubblicista, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, dalla finalizzazione all'attività professionale di informazione diretta al pubblico, per tale intendendosi quella di raccolta e commento di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati.

26. Dal riscontro di identici requisiti, elaborati per le due tipologie, è fatta discendere, dalle citate Sezioni unite civili della Corte, l'equiparazione dei giornali - in tutto o in parte - telematici a quelli tradizionali: evidentemente sulla base del riscontro dell'esercizio, da parte di entrambi in forme simili, di un'attività professionale di divulgazione e commento di notizie ed informazione, esercitata secondo regole preliminarmente elaborate di responsabilità o doveri o rispetto di limiti - ed in prevalenza autoamministrate per l'organizzazione in albi di natura pubblicistica - da parte di soggetti particolarmente qualificati, in regime di trasparenza anche quanto a fonti di finanziamento e sostanzialmente di riferimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

27. Nondimeno la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea equipara la stampa tradizionale a quella *on line,* ritenendo irrilevante il mezzo utilizzato per la pubblicazione, dovendosi avere riguardo soltanto alla finalità di divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, a prescindere dal mezzo utilizzato (cfr., fra le altre, CGUE 16 dicembre 2008, causa C-73/07, Satakun Markkinaporssi ed ulteriori precedenti richiamati da Cass., Sez. U. pen. n. 31022 del 2015 *cit. e* Cass. Sez.U n. 23469 del 2016 *cit.*).
28. Anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo (cfr. Corte EDU , Gr. Ch., 16 giugno 2015, Delfi As c/Estonia, ric. n. 64569/09, punto 133) presuppone tale equiparazione, ai fini della libertà di espressione, riconoscendo che i siti *internet* contribuiscono grandemente a migliorare l'accesso del pubblico all'attualità e, in maniera generale, a facilitare la comunicazione dell'informazione (richiamando i suoi precedenti 18 dicembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turchia, ric. n. 3111/10, punto 48, nonché 10 marzo 2009, Times Newspapers ltd c. Regno Unito, ricorsi nn. 3002/03 e 23676/03, punto 27).
29. Risulta, pertanto, immune da censure la sentenza gravata che, conformandosi ai principi esposti, ha disatteso la tesi difensiva della società in ordine alla sussistenza dell'obbligo di iscrizione all'INPGI solo dall'indicato discrimine temporale del 2001 e all'assunto che solo con l'introduzione dell'allegato N l'attività giornalistica della quale si tratta sia stata oggetto di regolazione negoziale collettiva.
30. Con il terzo motivo deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.2094,2104,2106,2697 cod.civ. dell'art.1 all.N del CNLG e degli artt. 115,116 cod.proc.civ., la società censura la sentenza gravata per non avere considerato che il contratto collettivo non considera giornalistica l'attività di contenuto commerciale, quale era l'attività dei giornalisti dediti alla cosiddetta Area service che svolgevano attività commerciale per i siti Coiop, Jumpy e Mediaset on line e per aver omesso di valutare compiutamente le prove; inoltre, per avere omesso di considerare, nell'affermare la natura subordinata dei rapporti di lavoro, la volontà

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle parti nel senso di instaurare rapporti di lavoro autonomo e omesso di valutare tutte le risultanze istruttorie.

31. Il terzo mezzo d'impugnazione è inammissibile perché una violazione o falsa applicazione di norme di legge, sostanziale o processuale, non può dipendere o essere in qualche modo dimostrata dall'erronea valutazione del materiale probatorio.
32. La questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, alla stregua del novellato art. 360, n.5 cod.proc.civ. (applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie qui scrutinata), come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n.8053).
33. Risultano, inoltre, indeterminati i riferimenti ad una parte soltanto dei ventidue lavoratori dei quali si controverte laddove, con il mezzo d'impugnazione già delibato, non si poneva alcun distinguo se non in riferimento al discrimine temporale del marzo 2001 (v. pag. 17 del ricorso, punto 27).
34. Inoltre in riferimento ai lavoratori addetti all'Area Service, e alla pretesa natura pubblicitaria o commerciale dell'attività svolta, si introducono inammissibilmente, in questa sede, profili attinenti alla natura commerciale, pubblicitaria, tecnica ed informatica dell'apporto lavorativo che non trovano riscontro nella sentenza impugnata non censurata, sul punto, alla stregua del novellato art.360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., applicabile *ratione temporis* (quanto ai limiti della denuncia di omesso esame di una *quaestio facti*, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, si rinvia, per tutte, a Cass., Sez. U., n.8053 del 2014, *cit.*).
35. Infine, con il quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.116 legge n.388 del 2000, la società censura la sentenza impugnata per avere confermato l'applicabilità delle sanzioni civili

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contenute nel decreto ingiuntivo opposto disattendendo la portata generale della disciplina introdotta dal legislatore del 2000 con il citato art.116; assume che l'INPGI, all'entrata in vigore della citata legge del 2000, avrebbe dovuto recepire tale nuovo regime (recepito soltanto nel 2005) e chiede, pertanto, la disapplicazione della delibera 7 giugno 2001, n.86 dell'INPGI e del decreto ministeriale di approvazione del 16 aprile 2002 per contrasto con l'art.4, comma 6-*bis* della legge 28 maggio 1997, n.140 e con l'art.2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509.

36. In sintesi, in riferimento all'omissione contestata, inerente al periodo 1998-2002, la società ricorrente assume che, al pari del precedente regime sanzionatorio stabilito per tutte le gestioni previdenziali con legge n.662 del 1996 e recepito, con delibera dell'istituto, fin dal 1997, anche nel vigore del nuovo, e più favorevole, regime sanzionatorio introdotto nel 2000, l'istituto, privo di discrezionalità nell'esercizio di poteri sanzionatori, avrebbe dovuto recepire detto nuovo regime.
37. Anche quest'ultimo mezzo d'impugnazione è da rigettare.
38. Invero il precedente di legittimità richiamato dalla società, per suffragare l'opzione interpretativa esposta, risulta superato dalle successive decisioni (v., fra le altre, Cass. 12 maggio 2006, n. 11023; Cass. 16 ottobre 2007, n. 21612; Cass. 6 giugno 2011, n. 12208; Cass. 19 gennaio 2016, n. 838) con le quali si è ormai consolidato il principio per cui in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'INPGI, privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto.

39. La Corte territoriale si è, dunque, conformata al principio consolidato e gli argomenti introdotti dalla società non inducono questa Corte a dubitare dell'esito attraverso una nuova rimeditazione della questione.
40. In conclusione il ricorso è da rigettare.
41. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
42. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-*quater*, nel testo introdotto dalla L. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (sulla *ratio* della disposizione si rinvia a Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell'art.13,comma 1-quater, d.P.R.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art.13,comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2018

Il Consigliere — Il Presidente

Rossana Mancino — Enrica D' Antonio

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 25 GIU 2018
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni Ruello

Corte di Cassazione - copia non ufficiale